



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
ISTITUTO COMPRENSIVO "Valerio Flacco"

Codice Fiscale: n. 80015350590 Tel. 0773/877355 Tel.Fax.0773/876131

Via Bari snc 04018 SEZZE SCALO

ltic80200c@istruzione.it - ltic80200c@pec.istruzione.it – www.icvalerioflacco.edu.it

Prot. n. vedi segnatura

Sezze, vedi segnatura

Ai docenti

Agli esercenti la responsabilità
genitoriale/tutore dell'alunno

Al RE

Al Sito

Circolare n. 22

OGGETTO: Informativa assenze

Visto il DLGS 297/94;

Visto il Decreto legislativo n. 59 del 2004 e ss.ii.e mm;

Vista La legge n. 159/23 (il cosiddetto "Decreto Caivano") di conversione del decreto legge 123/23 "Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale";

VISTO in particolare, con riferimento alle misure che riguardano la scuola, l'articolo 12 del suddetto decreto;

Si richiama la massima attenzione di docenti e famiglie sulle novità introdotte, nello specifico delle **ASSENZE DEGLI ALUNNI**, come da estratto dell'art. 12 della L. 159/2023 che si riporta:

"...Il dirigente scolastico verifica la frequenza degli alunni soggetti all'obbligo di istruzione, individuando quelli che sono assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi. Nel caso in cui l'alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione al responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, il dirigente scolastico avvisa entro sette giorni il sindaco affinché questi proceda all'ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge".

Corre obbligo altresì richiamare l'attenzione delle SS.LL. sulle responsabilità in capo agli esercenti la responsabilità genitoriale/ tutore relativamente all'adempimento dell'obbligo scolastico dei minori e le conseguenze derivanti dalla mancata osservanza.

In particolare l'articolo 570-ter del Codice penale prevede la reclusione fino a due anni in caso di violazione dell'obbligo di istruzione (sono considerati inadempienti coloro che non iscrivono i figli a scuola nei tempi e con le modalità stabilite ex legge) e la reclusione fino a un anno quando le assenze ingiustificate del minore durante l'anno scolastico siano tali da costituire elusione dell'obbligo scolastico (assenze ingiustificate superiori a 15 giorni, anche non consecutivi; mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi).

Altresì il decreto-legge 48/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 85/2023 introduce all'articolo 2, il comma 3-bis la PERDITA del diritto all'Assegno di inclusione per il nucleo familiare per i cui componenti minorenni non sia documentata la regolare frequenza della scuola dell'obbligo".

TANTO PREMESSO:

- le assenze sono conteggiate in ore (nelle ore di assenza vengono calcolate anche quelle di entrata posticipata e uscita anticipata rispetto al normale orario scolastico);
- le assenze devono sempre essere giustificate;
- le ore di mensa degli alunni iscritti al tempo prolungato non sono incluse nel calcolo annuale personalizzato obbligatorio;
- eventuali assenze in quelle ore vanno comunque adeguatamente giustificate, e documentate, se continuative, con apposita certificazione medica;
- le ore pomeridiane di eventuali altre attività facoltative (progetti, concorsi, uscite didattiche, ecc.) non sono incluse nel calcolo annuale personalizzato obbligatorio;
- vengono considerate come presenze le assenze che rientrano nella casistica: "alunni che, per causa di malattia, permangono in ospedale o in altri luoghi di cura ovvero in casa per periodi anche non continuativi durante i quali seguono momenti formativi sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola di appartenenza o che seguono per periodi temporalmente rilevanti attività didattiche funzionanti in ospedale o in luoghi di cura" (sezioni ospedaliere e istruzione domiciliare);
- non rientrano nelle deroghe le assenze dell'alunno dovute a provvedimenti disciplinari
- tutte le assenze vanno giustificate a mezzo RE entro le 48 ore successive.

Nello specifico della scuola Secondaria di Primo Grado, ai fini della validità dell'anno scolastico e per la valutazione degli alunni, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del Decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni. Le motivate deroghe in casi eccezionali, previsti dal medesimo comma 1, sono deliberate dal collegio dei docenti, a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa. L'impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo. Tali circostanze sono oggetto di preliminare accertamento da parte del consiglio di classe e debitamente verbalizzate.

Al fine di garantire il diritto dovere all'istruzione e l'effettiva inclusione di tutti gli alunni e le alunne, si confida nel senso di responsabilità condiviso e su una sinergica alleanza scuola/ famiglia atta a favorirne la frequenza costante.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Michela Pirrò

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex
art.3, c.2,D.Lgs n. 39/93